REGOLAMENTO (CEE) N. 1515/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 346/88 che fissa misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio (3) definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 346/88 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1155/88 (5), prevede misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi nella forma di un sistema di titoli di importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1040/88 della Commissione (6), ha fissato i quantitativi per l'importazione di mele da tavola originarie del paesi terzi esportatori, in base al volume tradizionale delle esportazioni effettuate da ciascuno di questi paesi nella Comunità; che per applicare nel miglior modo questa equa ripartizione occorre prevedere che i titoli rilasciati siano validi esclusivamente per l'importazione di prodotti provenienti dal paese di origine e modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 346/88; che è opportuno stabilire modalità complementari per garantire che i quantitativi prestabiliti non siano superati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 346/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:

   « — Non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino e dall'articolo 8, paragrafo 4 ».

2. All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

   « 1. La domanda di titolo e il titolo d'importazione devono indicare, nella casella 13 il paese di provenienza e nella casella 14 il paese di origine del prodotto. Il titolo è valido soltanto per i prodotti per i quali nella caselle 13 e 14 figura l'indicazione dello stesso paese terzo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.
(4) GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 21.
(5) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 75.
(6) GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 23.